

REGIONE ABRUZZO

Giunta regionale

PROGRAMMAZIONE FESR 2014 - 2020

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

(approvato in data 7.10.2015)

Visto il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la Pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006;

Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante il Codice Europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

Visto l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e, in particolare le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 659 del 4/08/2015 con cui è stato approvato il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA);

Visto il Programma Operativo Regionale (POR) del FESR Abruzzo 2014-2020, approvato con decisione della Commissione C(2015) 5818 del 13.08.2015;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 716 del 9 settembre 2015 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del POR FESR Abruzzo 2014/2020;

d'intesa con l'Autorità di Gestione Unica del POR FESR- FSE Abruzzo 2014-2020 (di seguito Autorità di Gestione Unica);

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 1 (Composizione)

1. In osservanza delle disposizioni europee ed in particolare dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nonché sulla base di quanto previsto dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR Abruzzo 2014-2020 (di seguito Comitato), istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 716 del 9 settembre 2015, è composto in conformità all'Allegato A della deliberazione medesima, quale parte integrante del presente regolamento.
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o, in caso di assenza o impedimenti, da suo delegato.
3. Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.
4. L'Autorità di Gestione Unica, d'intesa con il Presidente del Comitato, può invitare a partecipare ai lavori esperti esterni, il valutatore indipendente e altri rappresentanti delle Istituzioni europee, delle Amministrazioni centrali e di quelle regionali ed altri eventuali rappresentanti del partenariato, la cui presenza sia ritenuta opportuna in relazione a specifiche questioni o tematiche riguardanti gli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso, l'elenco degli invitati a ciascuna riunione è comunicato ai membri effettivi del Comitato, dalla Segreteria tecnica del Comitato medesimo di cui all'articolo 9.
5. La composizione del Comitato può essere modificata su proposta del Comitato medesimo, con il consenso della maggioranza dei componenti effettivi dello stesso. In ogni caso, l'Autorità di Gestione può segnalare la necessità di modificare o integrare la composizione del Comitato medesimo. Le modifiche della composizione del Comitato sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.
6. Se i componenti del Comitato si trovano in una situazione di conflitto di interessi, in quanto potenziali attuatori di progetti cofinanziati dal POR FESR Abruzzo 2014-2020 (di seguito Programma), si astengono dalle discussioni o dalle decisioni che concretizzano tale conflitto di interessi.
7. Ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 la composizione del Comitato garantisce la non discriminazione ed assicura, ove possibile, una presenza equilibrata di uomini e donne.
8. L'elenco dei membri del Comitato è reso pubblico attraverso le modalità di cui all'articolo 12.
9. Nel rispetto degli articoli 12 e 13 del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 i membri del Comitato, diversi dalle Autorità responsabili dell'attuazione del Programma e dai soggetti coinvolti nelle attività dello stesso, non possono assumere incarichi relativi alla preparazione degli inviti a presentare proposte e alla loro valutazione e monitoraggio. A tal fine i membri interessati provvedono, pena la decadenza dalla carica di membro del Comitato, a sottoscrivere la relativa dichiarazione di impegno.

Articolo 2

(Compiti)

1. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno per valutare l'attuazione del Programma ed i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi, garantendo efficienza e qualità nell'esecuzione del Programma stesso. A tal fine svolge i compiti di cui agli articoli 49 e 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, di cui all'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 e di cui al presente regolamento.

2. In particolare, il Comitato esamina:

- a) ogni aspetto che incide sui risultati del Programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione;
- b) i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni previste;
- c) l'attuazione della strategia di comunicazione;
- d) l'eventuale esecuzione di grandi progetti;
- e) l'attuazione dei piani d'azione e lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili;
- f) le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità delle persone con disabilità;
- g) le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
- h) gli strumenti finanziari previsti;
- i) la valutazione effettuata dall'Autorità di Gestione Unica sul modo in cui il sostegno del FESR abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità, anche in relazione agli altri fondi.

3. Il Comitato esamina ed approva:

- a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni e, se del caso, i risultati della verifica di conformità sulle operazioni avviate prima dell'approvazione di detti criteri;
- b) le relazioni di attuazione annuali e finali, prima dell'inoltro alla Commissione europea;
- c) il Piano di Valutazione del Programma ed eventuali modifiche dello stesso, anche se esso è parte del Piano di Valutazione comune di cui all'art. 114, paragrafo 1, Regolamento n. 1303/2013;
- d) la Strategia di comunicazione relativa al Programma ed eventuali modifiche della stessa;
- e) eventuali proposte di modifica al Programma presentate dall'Autorità di Gestione Unica.

4. Il Comitato può formulare, infine, osservazioni all'Autorità di Gestione Unica anche in merito alle azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari del Programma.

Articolo 3

(Convocazioni e riunioni)

1. Il Comitato è convocato dal Presidente della Giunta regionale o, su sua indicazione, dall'Autorità di Gestione Unica, anche su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato, in casi di necessità, debitamente motivata.

2. Le riunioni si tengono nella sede indicata dal Presidente del Comitato nell'atto di convocazione.

3. Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni sono validamente assunte se è presente ai lavori almeno la metà dei componenti a titolo effettivo.

4. Su iniziativa del Presidente del Comitato, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e della Commissione europea.

Articolo 4

(Ordine del giorno e trasmissione della documentazione)

1. Il Presidente del Comitato stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato e le sottopone allo stesso per l'adozione.

2. I membri del Comitato ricevono la convocazione e l'ordine del giorno provvisorio tramite posta elettronica, almeno tre settimane prima della riunione.

3. L'ordine del giorno definitivo e i documenti per i quali è richiesto l'esame, l'approvazione e la valutazione da parte del Comitato sono trasmessi, per posta elettronica, almeno due settimane prima della riunione. La documentazione è inoltre resa disponibile nella sezione dedicata alle politiche europee del sito istituzionale della Regione. Per motivate esigenze, l'ordine del giorno può essere integrato ed i relativi documenti trasmessi entro cinque giorni dalla riunione.

4. I membri del Comitato che intendono sottoporre allo stesso eventuali documenti, li trasmettono alla Segreteria tecnica del Comitato di cui all'articolo 9, almeno dieci giorni prima della riunione ai fini del successivo, tempestivo invio ai membri del Comitato.

5. In casi eccezionali e motivati, il Presidente del Comitato può disporre convocazioni urgenti del Comitato medesimo, purché ciascun componente ne sia informato almeno una settimana prima della riunione e riceva contestualmente la documentazione.

6. I documenti preparatori presentati al Comitato sono resi disponibili nella sezione dedicata alle politiche europee del sito istituzionale della Regione.

7. La trasmissione di atti e documenti tra i membri del Comitato e la Segreteria tecnica del Comitato è effettuata, a mezzo posta elettronica. A tal fine i componenti del Comitato comunicano immediatamente alla Segreteria tecnica eventuali variazioni dei propri contatti di posta elettronica e telefonici.

Articolo 5

(Deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Comitato sono adottate secondo la prassi del consenso. Se non si perviene al consenso dei membri effettivi presenti, le deliberazioni sono assunte dalla maggioranza degli stessi.

2. In casi di urgenza debitamente motivata, il Presidente del Comitato può consentire, ai fini dell'approvazione, l'esame di argomenti non iscritti all'ordine del giorno con il consenso di tutti i membri effettivi del Comitato medesimo.

3. Il Presidente del Comitato, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare la discussione su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione emerge l'esigenza di ulteriori approfondimenti.

Articolo 6 (Verbali)

1. La Segreteria tecnica del Comitato predispone una sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato che è consegnata e ratificata, di norma, alla chiusura della riunione del Comitato.

2. I verbali delle riunioni recano i riferimenti delle deliberazioni assunte, le raccomandazioni formulate dal Comitato, nonché le opinioni e le proposte dei membri che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

3. La proposta del verbale è trasmessa di norma, attraverso posta elettronica, ai componenti del Comitato entro un mese dalla riunione. Il verbale s'intende approvato se non pervengono osservazioni sulla proposta entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.

4. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche della proposta del verbale sono inoltrate per iscritto, attraverso posta elettronica, alla Segreteria tecnica del Comitato. In tal caso, la proposta di verbale, integrata con le modifiche proposte, può essere ritrasmessa ai membri e s'intende approvata se non pervengono ulteriori osservazioni entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della stessa o può essere approvata nel corso della successiva riunione del Comitato.

5. Se le modifiche proposte sono di carattere formale, la proposta di verbale è ritrasmessa ai membri del Comitato e s'intende approvata se non pervengono osservazioni entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione dell'ultima versione della proposta.

Articolo 7 (Consultazioni per iscritto)

1. Nei casi di necessità motivata, il Presidente della Giunta o, su sua indicazione, l'Autorità di Gestione Unica può attivare la procedura di consultazione scritta del Comitato.

2. La procedura di consultazione per iscritto può essere attivata anche nei casi di rinvio di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5.

3. I documenti relativi alla consultazione scritta sono inviati ai membri del Comitato per posta elettronica. I componenti effettivi esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni consecutivi dalla data di spedizione a mezzo posta elettronica.

4. In casi di urgenza motivata, il Presidente della Giunta o, su sua indicazione, l'Autorità di Gestione Unica può attivare la procedura di consultazione scritta del Comitato. In tal caso, i componenti effettivi esprimono il loro parere entro cinque giorni lavorativi dalla data di spedizione a mezzo posta elettronica.

5. Decorso i termini di cui ai commi 3 e 4, la decisione relativa alla procedura scritta s'intende assunta, in assenza di obiezioni da parte dei componenti effettivi del Comitato.

6. Se sono apportate modifiche ed integrazioni alla documentazione oggetto di procedura di consultazione scritta, i componenti effettivi del Comitato ne sono informati e l'Autorità di Gestione Unica può avviare la consultazione per la procedura scritta secondo i termini abbreviati di cui al comma 4.

7. Il Presidente della Giunta o, su sua indicazione, l'Autorità di Gestione Unica informa i Componenti del Comitato dell'esito della procedura di consultazione scritta.

Articolo 8

(Segreteria Tecnica del Comitato)

1. Per le esigenze connesse all'espletamento delle funzioni Comitato, è istituita, presso il Servizio "Autorità di Gestione Unica FESR-FSE", la Segreteria Tecnica del Comitato.

2. La Segreteria tecnica del Comitato, in particolare: organizza ed istruisce le riunioni del Comitato; formalizza le convocazioni e le trasmette ai componenti, unitamente alla relativa documentazione; predispone la proposta di verbale delle riunioni e la relativa trasmissione ai componenti del Comitato ed aggiorna la sezione del sito istituzionale della Regione dedicato alle attività del Comitato, mettendo a disposizione la necessaria documentazione.

3. Nelle more della completa organizzazione del Servizio "Autorità di Gestione Unica FESR-FSE", gli oneri di funzionamento della Segreteria Tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, sono posti a carico delle risorse dell'asse Assistenza Tecnica del POR FESR Abruzzo 2014-2020, nel rispetto delle disposizioni in materia di ammissibilità della spesa di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di cui al Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

Articolo 9

(Gruppi di lavoro)

1. Il Comitato può istituire gruppi di lavoro settoriali e tematici, per l'approfondimento di specifiche tematiche.

2. I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso.

3. La composizione dei gruppi di lavoro e dei rispettivi coordinatori è proposta dall'Autorità di Gestione Unica ed è approvata dal Comitato.

Articolo 10

(Trasparenza e comunicazione)

1. Alla composizione del Comitato è data la necessaria pubblicità, in conformità a quanto dispone l'articolo 48 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

2. Il Comitato garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, al termine delle riunioni, il Presidente della Giunta o, su sua indicazione, l'Autorità di Gestione Unica rende pubblica la sintesi delle principali deliberazioni assunte.

3. Per le finalità di cui al comma 2, i verbali delle riunioni sono resi disponibili nella sezione dedicata alle politiche europee del sito istituzionale della Regione.

4. Il Responsabile della comunicazione del Programma sottopone periodicamente al Comitato una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata di eventuali elementi dimostrativi.

Articolo 11 **(Modifiche del Regolamento)**

1. Il presente regolamento può essere modificato, a maggioranza assoluta dei componenti effettivi del Comitato, d'intesa con l'Autorità di Gestione Unica.

Articolo 12 **(Rinvio)**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dalla decisione della Commissione C(2015) 5818 del 13.08.2015 di esecuzione del Programma e alle relative decisioni di modifica, nonché alle pertinenti disposizioni regolamentari europee.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000